

COMUNE DI ROMALLO

STATUTO

Delibera n. 6 del 9.2.1995

Art.1

Identificazione del Comune

1. Il Comune di Romallo è costituito dai territori e dalle comunità di Romallo, comprensivo delle frazioni distribuite nel territorio.
2. Confina con i territori dei Comuni di Revò, Cloz, Dambel e Sanzeno.
3. Capoluogo del Comune è Romallo. In esso hanno sede gli organi e gli Uffici comunali.
4. Lo stemma del Comune rappresenta una torre d'argento rotonda, merlata di nove pezzi alla guelfa.
5. Il gonfalone ha forma di bandiera con drappo rettangolare e fasce intercalari di bianco ed azzurro caricato al centro dello stemma comunale con corona.

Art.2

Principi ispiratori, fini ed obiettivi programmatici

1. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della repubblica, nata dalla resistenza. Ispira la propria azione al principio della solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica ed amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale di concorrere allo svolgimento ed al controllo delle attività.
3. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità, della paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare ed educare i figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
4. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio ed alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
5. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne ed uomini.
6. Concorre nell'ambito delle sue competenze alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile alla eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
7. Promuovere l'equilibrato assetto del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo, valorizza il patrimonio storico, artistico del paese e le tradizioni culturali.
8. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.
9. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
10. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate, anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nel paese convivono.

11. Valorizza le risorse e le attività culturali formative e di ricerca e promuove nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra istituzioni culturali statali, regionali, provinciali o locali.
12. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità dei centri abitati.
13. Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.
14. Concorre nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali ed attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
15. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.
16. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

Art.3

Informazione ai cittadini

1. Il Comune

Assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale ed agli enti ed aziende dipendenti.

Per il raggiungimento di tali scopi:

- L'accesso agli atti del Comune, delle aziende municipalizzate e delle istituzioni, è assicurato a tutti, nei limiti stabiliti dalla Legge e con le modalità previste dal regolamento.
 - L'informazione sull'attività del Comune, delle aziende municipalizzate e delle istituzioni è assicurata mediante un apposito ufficio, anche in forma decentrata e promossa mediante rapporti continuativi con i servizi giornalistici, radiofonici e televisivi.
 - Il Regolamento disciplina il Bollettino Ufficiale del Comune, i notiziari ufficiali, ove sono pubblicati gli atti previsti dall'art.74 e le altre pubblicazioni periodiche, stabilendo i dati e le notizie da inserirvi anche al fine di assicurare la trasparenza in ordine alle conseguenze economico-finanziarie dell'attività.
3. Il Comune assicura mezzi e strutture, anche tecnologiche, per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione.
 4. Sarà data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative in materia di diritto all'informazione dei cittadini.

TITOLO II GLI ORGANI ELETTIVI

Capo I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.4

Funzioni

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti rappresenta la comunità comunale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali, quale organo di governo e di indirizzo, nonché di controllo politico – amministrativo.
2. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnateli dalla legge regionale e le altre previste nell'ambito della legge, dallo statuto.
3. Stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, ed esercita su tutte le attività del comune il controllo politico amministrativo, affinché l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
4. Esercita le funzioni di controllo politico – amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti; nomina e revoca, quando occorra i rappresentanti comunali negli enti ed organismi stessi, ed organi di tali enti, aziende, istituzioni, organismi societari ed associativi. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dallo statuto aziendale e dal regolamento.
5. Nell'esercizio del controllo politico amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo statuto, con gli indirizzi generali e con gli atti fondamentali e di programmazione.
6. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale.
7. Con l'approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il consiglio definisce gli obiettivi da perseguire ed i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione ai singoli programmi, interventi e progetti.
8. Il Consiglio può altresì esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità in relazione all'Amministrazione ed alla gestione economica delle attività comunali.
9. Quando uno o più consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell'art.17 comma 3 il Consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti il rimborso spese.
10. Per l'esercizio delle funzioni il Consiglio istituisce osservatori e si dota di altri strumenti tecnici, avvalendosi anche dell'attività del Revisore dei conti e tenendo conto delle risultanze del controllo di gestione, di cui all'art.84.

Art.5

Consiglieri

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appenda adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Essi rappresentano la comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio. Tuttavia sono esenti da responsabilità i Consiglieri che dal verbale risultino assenti o contrari.
4. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela fino al 4° grado in linea collaterale e fino al 2° grado per affinità professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constare a verbale.
5. Il Regolamento disciplina l'esercizio da parte dei Consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni, e proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai Consiglieri a norma di legge, Statuto o regolamento.
6. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
7. Le dimissioni dalla carica sono presentate al Sindaco per iscritto, il quale le porta a conoscenza del Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.
8. Ai consiglieri spetta un'indennità di presenza determinata nella misura di 20.000 Lire per ogni seduta.

Art.6

Convocazione e costituzione

1. Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del consiglio.
2. Nella formulazione dell'o.d.g. è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.
3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. Può articolare la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
4. Quando un quinto dei consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco la convoca entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal Regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili, assicurando comunque ai consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare.
6. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre metà dei consiglieri comunali assegnati.
7. Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno. Nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di sette Consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.
8. Qualora alla seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.
9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il segretario comunale che, eventualmente

coadiuvato dai funzionari di segreteria, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.

10. Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.
11. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.
12. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.
13. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

Art. 7

Iniziativa e deliberazione delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del consiglio comunale spetta alla Giunta, al sindaco ed a ciascun Consigliere.
2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio, che, al fine di agevolare la conclusione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure e competenze delle Commissioni permanenti per l'esame e la discussione preliminare delle procedure di deliberazione.
3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivano espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze.
4. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.
5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.
6. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 8

Nomine consiliari

1. Qualora per disposizione di legge debba essere nominato un consigliere comunale, il Consiglio procede mediante elezione tra i suoi componenti, senza ulteriori formalità.
2. Nei rimanenti casi, le candidature sono presentate al Sindaco dai Gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, secondo le regole e con le modalità stabilite dal regolamento.
3. Le candidature sono esaminate dalla commissione consiliare la quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed esperienza ritenuti necessari per la nomina proposta.
4. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento. Quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, si procede con voto limitato.

Art. 9

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consigliere, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di questo.
2. Il regolamento può determinare un numero minimo di consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo, nonché le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei Consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.
3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere che ha ottenuto più voti del gruppo.
4. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 10

Conferenza dei capi gruppo

1. La conferenza dei Capi gruppo è l'organo consultivo del sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.
2. Il regolamento del Consiglio definisce le altre competenze della conferenza dei Capi gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta comunale.

Art 11

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze con deliberazione adottata nella prima seduta consiliare successiva a quella in cui sono stati eletti il Sindaco e la Giunta.
2. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto limitato, complessivamente tutti i gruppi.
3. I Gruppi designano e comunicano al Sindaco i componenti delle Commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma.
4. La conferenza dei Capi gruppo, esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da raggiungere la composizione richiesta.
5. Il Sindaco iscrive la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti all'ordine dl giorno della prima riunione successiva del Consiglio comunale. All'elezione si provvede con voto palese.
6. Ciascuna Commissione elegge il presidente nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.
7. Il sindaco e gli Assessori possono, e se richiesti debbono, partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
9. Il regolamento determina le ulteriori disposizioni necessarie al funzionamento delle Commissioni.

Art. 12

Commissione Statuto e Regolamento

1. E' costituita la Commissione Statuto e Regolamento, composta da un rappresentante per ogni gruppo costituito, con il compito di esprimere pareri sullo Statuto ed il Regolamento svolgere gli altri compiti ad essa assegnati dal regolamento.

Art. 13

Commissioni di studio e indagini

1. Il Consiglio comunale può nominare nel suo seno commissioni speciali per studiare, valutare ed impostare interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. All'atto della nomina viene definito il compito da svolgere ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.
2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni speciali con il compito di accertare e valutare fatti o comportamenti riferiti agli organi elettivi o ai dirigenti comunali. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi. All'atto della nomina viene definito l'ambito dell'inchiesta ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. Il regolamento assegna alla Commissione, nell'ambito dell'organizzazione comunale, i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.

CAPO II

IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Art. 14

Sindaco

1. Il Sindaco, capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
2. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali approvati dal Consiglio e delle deliberazioni della Giunta.
3. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.

Art. 15

Funzioni

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno. Ne dirige i lavori secondo regolamento, tutelando le prerogative dei Consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la Conferenza dei capi gruppo.
2. Convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina le attività degli Assessori, distribuendo fra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli Assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.
3. Quando lo richiedono ragioni particolari, può, sentita la Giunta, incaricare uno o più

consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.

4. Con il concorso degli Assessori sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici ed all'esecuzione degli atti. Convoca periodicamente conferenze interne di servizio per la verifica dello stato di attuazione del programma e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio.
5. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta, ferme restando le relative autonomie dirigenziali o gestionali.
6. Rappresenta il comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.
7. Emanando gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi o altri atti di consenso comunque denominati, che la legge, lo Statuto o i regolamenti non attribuiscono alla competenza della Giunta, del segretario o dei dirigenti.
8. Rilascia gli atti di notorietà pubblica.
9. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
10. Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

Art. 16

Deleghe

1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli Assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.
2. Può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune nei Consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.
3. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

Art. 17

Vice Sindaco

1. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vice Sindaco.
2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età.

Art. 18

Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune. Essa opera per l'attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di sua competenza.
2. Essa è composta dal sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori.
3. Il Sindaco può nominare Assessori, sempre in numero di n. 1 cittadino non Consigliere, in

possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale nonché di particolare competenza e qualificazione, documentate secondo modalità stabilite dal regolamento.

Art. 19

Competenze

1. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco, agli organi del decentramento, al segretario e ai dirigenti.
2. Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.
3. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Art. 20

Abrogato

Art. 21

Funzionamento

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio.
2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si deva procedere diversamente secondo la legge.
3. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale, che vi può prendere la parola in relazione al parere di legittimità.
4. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni e incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altre persone che possono fornire elementi utili alle deliberazioni.

Art.22

Assessori

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte e il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.
3. Esercitano, per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e dell'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito di aree e settori di attività specificatamente definiti.
4. Gli Assessori non Consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.

Art. 23

(Abrogato)

Art. 24

(Abrogato)

TITOLO III L'ORGANIZZAZIONE

CAPO I ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 25

Principi

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento ultimo e unificante il cittadino e le sue esigenze. Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo dai bisogni espressi dalla comunità e valorizzando in massimo grado le risorse del personale.
2. I regolamenti che amministrano l'organizzazione amministrativa e il personale si informano ai seguenti principi ispiratori:
 - a) professionalità, motivazione, qualificazione e coinvolgimento del personale dipendente;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
 - c) orientamento alla qualità totale in tutte le articolazioni;
 - d) anticipazione dei bisogni della comunità e tensione all'innovazione;
 - e) analisi della produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta;
 - f) attribuzione della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti;
 - g) superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 26

Strutture

1. L'organizzazione amministrativa si articola in unità elementari (uffici).
2. Il regolamento di organizzazione determina la pianta organica; essa stabilisce per ciascuna il contingente complessivo nelle varie qualifiche e profili professionali, in modo da consentire il maggior grado di flessibilità in relazione ai compiti e ai programmi.

Art. 27

Riassetto annuale

1. La Giunta presenta annualmente al Consiglio, in allegato al bilancio di previsione, una relazione concernente lo stato dell'organizzazione e la situazione del personale, nonché la valutazione dell'adeguatezza degli stessi in rapporto agli obiettivi, alle politiche e alle attività

del Comune e propone al Consiglio eventuali modifiche del regolamento di organizzazione ed adeguamenti alla dotazione organica.

Art. 28

Rapporti con il personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.
3. Il Comune, nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.
4. Il regolamento del personale disciplina, nel rispetto delle leggi e dello Statuto:
 - a) le modalità di assunzione e cessazione del servizio;
 - b) i diritti, i doveri e le sanzioni;
 - c) l'organizzazione e il funzionamento della commissione di disciplina;
 - d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento.

CAPO II FUNZIONE DIRETTIVA

Art. 29

Presidenza delle commissioni di gara

1. Le commissioni di gara sono presiedute dal Segretario il quale stipula contratti. Qualora svolga la funzione di ufficiale rogante tali compiti spettano al Sindaco o all'assessore da lui delegato.

Art. 30

Stipula dei contratti

(Abrogato)

Art. 31

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, dal quale riceve direttive, ed al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.
2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i verbali apponendovi la propria firma. Esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del consiglio e della Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo.

3. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, la struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.
4. E' membro della commissione di disciplina e presiede le Commissioni di concorso.
5. Roga nell'interesse del Comune, se richiesto dal Sindaco, gli atti consentiti dalla legge.
6. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti.

TITOLO IV I SERVIZI PUBBLICI

Art. 32

Principi

1. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.
2. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggiore efficacia ed efficienza.
3. Il Comune valorizza la partecipazione degli utenti, anche istituendo appositi organismi o accogliendo forme spontanee di autorganizzazione. Nei regolamenti sono sempre stabiliti modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione del servizio.
4. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti od organismi senza fini di lucro nell'individualizzazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta ad essi e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura ad essi la partecipazione alla programmazione ed il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.

Art. 33

Forme della gestione

1. I servizi sono gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante società a partecipazione pubblica. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge.
2. La forma e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, ed economicità.

Art. 34

Gestione in economia

1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedano strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di organizzazione e finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.

3. La Giunta può stabilire procedure per il controllo economico di gestione.
4. Essa riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia, esponendo altresì l'orientamento dell'Amministrazione in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti e loro associazioni.
5. Nella relazione al conto consuntivo il Revisore dei conti esprime rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

Art. 35

Servizi in concessione

1. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiono meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti ed a criteri di economicità.
2. I concessionari sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.
3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.
4. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare.

Art. 36

Aziende speciali e istituzioni

1. Il Comune può istituire aziende speciali per servizi a contenuto imprenditoriale, anche connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico, che richiedono di essere svolti con autonomia gestionale e patrimoniale.
2. Il Comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale, ma non aventi prevalente caratteristica imprenditoriale.
3. La deliberazione di costituzione dell'azienda o dell'istituzione determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi. Determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
4. La Giunta effettua specifici controlli sull'operato degli Organi delle Aziende e delle istituzioni, riferendone in Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.

Art. 37

Organizzazione dell'azienda

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio comunale al di fuori del proprio seno, su proposta della Giunta, in base a criteri di documentata esperienza e capacità direttiva ed imprenditoriale.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a due e non superiore a cinque, eletti dal Consiglio comunale al di fuori del proprio

seno, in modo che sia assicurata la rappresentanza della minoranza, con gli stessi criteri previsti per il Presidente.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio. Esso esercita le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

4. Lo Statuto dell'azienda, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dal Consiglio comunale, che ne assicura la coerenza con la legge e con gli atti fondamentali del Comune.

5. Esso disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda, nonché i modi della partecipazione degli utenti, e determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti concernenti i servizi.

6. Esso prevede altresì l'istituzione di strutture per il controllo di gestione. Le risultanze del controllo di gestione sono inserite nella relazione del bilancio consuntivo annuale.

Art. 38

Organizzazione dell'istituzione

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale nel numero e secondo le regole previste per l'azienda speciale. Essi durano in carica sino al rinnovo del Consiglio ed esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

2. Il regolamento stabilisce le norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione e disciplina la partecipazione degli utenti al controllo sulla gestione dei servizi e l'attuazione del loro diritto all'informazione sull'attività dell'istituzione e sull'accesso ai servizi, nonché le modalità del controllo di gestione.

3. L'istituzione si può avvalere delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali, a messo di apposite convenzioni.

4. Sono approvati dal Consiglio comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal regolamento.

Art. 39

Revoca degli organi delle aziende e delle istituzioni

1. In caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali, il Consiglio comunale può, a maggioranza degli aventi diritto, revocare il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione su proposta della Giunta comunale mediante atto contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.

Art. 40

Equilibrio di bilancio

1. La gestione finanziaria delle aziende e delle istituzioni persegue l'equilibrio economico fra costi e ricavi, ivi compresi i trasferimenti a carico del bilancio annuale.

2. Il bilancio preventivo non può essere deliberato in disavanzo.

3. Ove nel corso della gestione si manifesti un disavanzo, il Consiglio di Amministrazione adotta le misure necessarie per il riequilibrio; se tale obiettivo non può essere raggiunto nell'ambito della disciplina vigente e delle risorse a disposizione, propone al Comune i provvedimenti necessari.

4. La Giunta assume i provvedimenti di propria competenza e, ove necessario, propone al Consiglio modifiche nel sistema delle tariffe o dei servizi, ovvero nuovi trasferimenti a carico del

bilancio del Comune, ovvero altre misure atte a far conseguire il pareggio.

5. Gli organi del Comune, quando adottino decisioni comportanti nuovi o maggiori oneri a carico di aziende o istituzioni, provvedono contestualmente ad assegnare le risorse necessarie.

Art. 41

Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.

2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.

3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.

4. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

5. Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la giunta nella seduta successiva.

6. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

TITOLO V

LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 42

Principio di cooperazione

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della Comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale civili, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, Consorzi e Unioni di Comuni.

Art. 43

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti, mediante apposite convenzioni con Enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell' art. 40, comma 2, della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile e vantaggiosa la stipulazione.

3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula in particolare convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

Art. 44

Partecipazione ad accordi di programma

1. La promozione o la partecipazione del comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale è deliberata dalla Giunta comunale, previo consenso di massima del Consiglio.

2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.

3. Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:

a) i soggetti partecipanti;

b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;

c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;

e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;

f) le eventuali procedure di arbitrato.

Art. 45

Consorzi

1. Il Comune partecipa a Consorzi con gli altri Comuni ed Enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.

2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del consorzio.

3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

4. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il sindaco delega il vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

5. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

TITOLO VI LA PARTECIPAZIONE

Art. 46

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative ed in particolare le associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei disabili, nonché le associazioni culturali, educative, di istruzione e sportive, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente.

3. L'Amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

Art. 47

Consultazioni popolari e referendum

1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.

2. Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori per il consiglio comunale.

3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, né su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'anno precedente.

4. Possono richiedere il referendum: il 95% degli elettori per il Consiglio comunale.

5. Anche in assenza di richieste, il referendum può essere disposto dal Consiglio comunale.

6. Il regolamento disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

7. Il referendum è indetto entro 120 giorni della presentazione della richiesta.

Art. 48

Proposte di provvedimenti amministrativi

1. Gli elettori del Comune, in numero di almeno 100, possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.

2. Il Sindaco trasmette le proposte, entro 30 giorni dalla presentazione, all'organo competente, corredandole del parere del Segretario e dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

3. L'organo competente, o se si tratti del Consiglio la commissione consiliare, sente i rappresentanti dei proponenti entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta.

4. Qualora tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel perseguimento.

TITOLO VII

I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 49

Disciplina dei procedimenti

1. Per ciascun tipo di provvedimento il termine massimo entro cui deve concludersi è di 90 giorni, salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla legge o dai regolamenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento.

2. Il Consiglio comunale determina con il regolamento:

a) in quali casi il termine può essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalità;

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento;

c) i criteri per l'individuazione del responsabile dell'istruttoria;

d) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per servizi, forniture e opere

pubbliche, alle concessioni edilizie, alle licenze commerciali, alle autorizzazioni amministrative, e ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano già compiutamente disposte dalla legge.

Art. 50

Termine del procedimento

2. Il termine di cui all'art. 56, 1° comma è portato a conoscenza del pubblico mediante appositi avvisi negli uffici cui il pubblico accede per la richiesta del provvedimento.
2. Nel caso che non risulti possibile il rispetto del termine, il responsabile del procedimento è tenuto a dare conto con proprio atto delle ragioni del ritardo.

Art. 51

Trattazione delle pratiche

1. Il funzionario responsabile cura l'istruttoria del procedimento, in modo che essa si svolga con tempestività ed efficacia.
2. Le pratiche di un medesimo genere sono trattate e definite secondo l'ordine cronologico di presentazione o comunque di ricevimento della pratica da parte dell'ufficio.

Art. 52

Adempimenti istruttori

1. Il responsabile del procedimento, e l'Amministrazione comunale in generale, richiedono pareri facoltativi e dispongono adempimenti istruttori non obbligatori solo quando lo richiedono motivate esigenze di accertamento o valutazione di fatti e situazioni. Gli adempimenti istruttori possono inoltre essere disposti con il consenso dell'istante.
2. Eventuali richieste di documentazione integrativa sono rivolte al destinatario in unico atto, ove sono rilevate tutte le carenze di documentazione riscontrate.
3. Non possono essere richiesti documenti o comunque elementi informativi di cui l'Amministrazione Comunale sia già in possesso.

Art. 53

Motivazione degli atti

1. Gli atti del Comune, comprese le deliberazioni di concludere convenzioni o contratti, sono motivati con l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto, nonché delle ragioni di interesse pubblico che rendano opportuni gli atti discrezionali.
2. Gli atti normativi e gli atti amministrativi generali sono motivati in relazione alle finalità ed obiettivi che essi si propongono, quando non siano impliciti o evidenti nella natura stessa della disciplina.

Art. 54

Pareri dei responsabili

1. I pareri dei funzionari responsabili sulla legittimità, regolarità tecnica e contabile delle deliberazioni previsti dalla legge sono inseriti nella deliberazione, della quale formano parte integrante. I pareri negativi sono specificamente motivati ed indicano contestualmente, ove esistano, i diversi possibili modi di realizzazione degli indirizzi politici dell'amministrazione.
2. Quando si tratti di deliberazioni di Giunta formanti proposta al Consiglio, i pareri sono acquisiti al momento della deliberazione della Giunta.
3. Quando le deliberazioni si discostano dal parere dei funzionari responsabili, ne sono analiticamente indicate le ragioni.

Art. 55

Speciali forme di pubblicità

1. Il Segretario Comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:
 - a) lo Statuto;
 - b) i regolamenti;
 - c) il bilancio pluriennale;
 - d) il bilancio comunale e i documenti annessi;
 - e) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli altri atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
 - f) ogni altro atto generale e fondamentale, che in base a delibera del consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

Art. 56

Diritto di accesso

1. Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende, Enti, istituzioni da esso dipendenti nonché, sulla base di apposita clausola del capitolato o della convenzione, dei concessionari dei servizi comunali.
2. Alla domanda di visione si provvede, nell'orario e con le modalità stabilite, immediatamente. Al rilascio delle copie si provvede con sollecitudine, nel limite della disponibilità dei mezzi previa domanda scritta e motivata rivolta al Sindaco.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l'accesso, per il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute, in modo che sia assicurata l'immediatezza dell'accesso e la massima semplicità delle procedure, senza aggravii di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.
4. Il Segretario comunale o il diverso funzionario indicato dal regolamento oppone, nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro 15 giorni.
5. I documenti dell'Archivio Storico del Comune sono consultabili secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

TITOLO VIII
LA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 57

Criteri generali

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

Art.58

Bilancio e programmazione

- 1.La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.
- 2.Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.
- 3.Il bilancio è redatto in modo da consentire la lettura dettagliata ed intelleggibile.
- 4.Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.
- 5.I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Alla elaborazione della contabilità si perviene sulla base di una rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente.
- 6.Il conto consuntivo e la relazione di cui al comma precedente sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno sette giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo.

Art. 59

Facoltà del Revisore dei conti

- 1.Il Revisore dei conti, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
- 2.Il revisore dei conti esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.
- 3.Può formulare, anche autonomamente dalle relazioni del rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4.Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.